

Comune di Arona (Novara)

DECRETO DIRIGENZIALE SETTORE 2° N. 1 DEL 03/11/2020 DI OCCUPAZIONE DI URGENZA PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.

Opere di messa in sicurezza della via Montenero con sistemazione tratto sponda idrografica destra del torrente Vevera

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

ART. 1 – In favore del Comune di Arona è disposta, per la durata di tre anni, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde del torrente Vevera – “Messa in sicurezza via Montenero con sistemazione tratto sponda idrografica destra torrente Vevera” MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE ESISTENTI DELIBERA CIPE 12 DEL 28 FEBBRAIO 2018”, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto, descritti a catasto come segue:

Occupazione d'urgenza:

- Proprietà catastale: Aghenio Angelo, Aghenio Carolina, Aghenio Giovanni, Aghenio Giuseppe, Aghenio Maria, Aghenio Pietro (deceduti);
- N.C.T.: Foglio n. 27: Part.IIa: 136; Sup. esproprianda da occupare d'urgenza: 390,00 mq.;
- L'indennità provvisoria prevista per l'espropriazione delle suddette aree è stata determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale in € 1.938,00;
- Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i., in caso di cessione volontaria, l'indennità provvisoria di esproprio deve essere incrementata del 50% e sarà pari a complessive € 2.131,80.

ART. 2 – In base all'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il presente provvedimento perderà la propria efficacia qualora l'occupazione degli immobili di cui al precedente art. 1 non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto medesimo. Il presente decreto perderà la propria efficacia qualora non venga emanato il decreto definitivo d'esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., ovvero entro cinque anni dall'approvazione del progetto che dispone la pubblica utilità dell'opera, dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 27.08.2019.

ART. 3 – I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità di esproprio offerta. In tal caso, l'indennità è incrementata del 50%, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere l'acconto dell'80% dell'indennità d'esproprio con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Qualora, invece i proprietari interessati non condividano l'indennità di esproprio offerta, la medesima, senza la maggiorazione del 50%, verrà depositata dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti. Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, i proprietari che non condividano l'indennità di esproprio offerta possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazione presso l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – Ai sensi dell'art. 22 bis comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la Città di Arona corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso alla data di corresponsione dell'indennità d'esproprio, l'indennità di occupazione, determinata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., come indicato all'art. 1.

ART. 5 – Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. unitamente all'offerta dell'indennità provvisoria d'espropriazione, ovvero pubblicato all'Albo pretorio comunale per 30 gg consecutivi.

ART. 6 – Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7 – Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, e dell'art. 53 del D.P.R. n. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; in alternativa, è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 8 – Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui è prevista l'immissione in possesso.

(omissis)